

Repertorio n. 14.456 Raccolta n. 9.545-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----REPUBBLICA - ITALIANA-----

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di dicembre.-----


----- 16 dicembre 2020-----

In Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 40.-----

Alle ore diciassette.-----

A richiesta della Associazione non riconosciuta "CIRCOLO AZIENDALE DIPENDENTI MENARINI", con sede in Firenze (FI) Via dei Sette Santi n. 1, Codice Fiscale 03493690485.-----

Io Dott. Barbara Pieri, Notaio in Scarperia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo alla verbalizzazione per atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea degli associati della predetta Associazione, tenutasi il giorno 26 novembre 2020 in modo virtuale;-----



----- si costituisce:-----

- Frongia Roberto, nato a Firenze il 10 marzo 1957, codice fiscale FRN RRT 57C10 D612P, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di Presidente dell'Associazione sopra indicata, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo;-----

Il Presidente mi dichiara che la riunione si è svolta come segue:-----

"Alle ore 17,30 del giorno 26 novembre 2020, in forma virtuale si sono riuniti, previa convocazione a mezzo email, gli associati ai quali è stato inviato contestualmente via email il nuovo Statuto dell'Associazione

per adeguarlo alla normativa "Codice del Terzo Settore" di cui al

D.Lgs. 3 luglio 2017 al n. 117.-----

Il Presidente constatava:-----

- che erano intervenuti numero 417 (quattrocentodiciassette) associati su 789 (settecentottantanove), tutti legittimati ad intervenire in quanto non si trovavano in una delle situazioni che non consentivano l'esercizio del diritto di voto;-----

- che erano presenti numero 9 (nove) membri del Consiglio Direttivo e precisamente i signori: se' medesimo Frongia Roberto; Francesca Merlini; Marco Russo; Simone Matteuzzi; Paola Marino; Sara Bosi; Carlo Grifoni; Carlotta Coffrini e Chiara Coffrini;-----

- che gli associati ricevevano il link per un form elettronico in cui si chiedeva l'approvazione o meno dello Statuto nel nuovo testo adeguato alla normativa "Codice del Terzo Settore" di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 al n. 117, già visionato dal Consiglio Direttivo,-----

- il form elettronico raccoglieva automaticamente l'indirizzo email dell'associato votante, impedendo altresì la doppia votazione.-----

Tutto ciò constatato il Presidente, a seguito delle risultanze automatiche pervenute, dichiarava deliberata la modifica dello Statuto nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A" in quanto approvato da 409 (quattrocentonove) voti validi a favore, 5 (cinque) contrari e 3 (tre) astenuti, con un quorum di numero 417 (quattrocentodiciassette) votanti su 789 (settecentottantanove) associati come risultante dal conteggio effettuato automaticamente dal form elettronico .-----

ALLEC
14.456

Art. 1
E' cos
del 3
succe
la se
MEN/
Setto
nel C
L'Ass
"Ente
al R
RUN
Art. 2
L'As
solid
prop
gene
pres
pres
L'As
eco
all'a
a q
E' v
fon
coll
anc
ind
Art
Pe
pr
ge
ed
28
cu
b)
in
di
in
N
s
a
t
s
a
n
e



Notaro
Barbara Piersi

ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 16 DICEMBRE 2020 REP. N.
14.456/9.545

----- STATUTO -----

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo N. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione "CIRCOLO AZIENDALE DIPENDENTI MENARINI Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze, via dei Sette Santi n. 1 e con durata illimitata.--
L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS", all'atto della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da ora in avanti RUNTS).

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate e stabilite dal successivo art 3 del presente statuto sociale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art. 3 - Attività dell'Associazione

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione si propone l'esercizio in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere g), h) e i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

a) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, artistiche, sportive, turistiche, della ricerca delle tradizioni culinarie e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti, i cui regolamenti non siano in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi. Particolare attenzione



verrà data agli aspetti legati alla salute dei soci attraverso campagne di prevenzione sanitaria e ad azioni nel campo dell'assistenza sociale; -
b) promuovere ed organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, ricerche, eventi culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;-----

c) svolgere l'attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, esclusivamente agli Associati ed Affiliati, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientali;-----

d) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;-----

e) predisporre pubblicazioni su periodici o notiziari riguardanti le attività promosse nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto sociale,-----

f) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare l'Associazione stessa al raggiungimento dei propri fini;-----

g) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;-----

h) somministrare alimenti e bevande ai soci, iscritti, associati o partecipanti.-----

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale:-----

a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui previa autorizzazione dell'Assemblea;-----

b) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;-----

c) gestire, affittare, ed assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività,-----

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;-----

e) svolgere ogni altra attività strumentale o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.-----

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può

ess
cinc
Art.
L'A
pre
di c
ber
A t
atti
de
mc
L'A
pre
pe
rin
Di
do
st
A
L'
di
p
p
A
il
c
F
F
S

essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.-----

Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'attività-----

L'Associazione realizza le attività di interesse generale individuate al precedente Art. 3 in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.-----

A tal fine l'organo amministrativo, nel realizzare le attività sociali, dovrà attenersi a tale criterio. Così pure la programmazione dell'esercizio delle stesse attività dovrà essere effettuata osservando le predette modalità.-----

L'Associazione svolgerà le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Al volontario potranno essere rimborsate le spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, anche in via generale, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite.-----

Art. 5 Democrazia-----

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democrazia e della parità di trattamento tra gli associati.-----

Art. 6 - Patrimonio e risorse economiche-----

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----


E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:-----

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;-----
- finanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;-----
- erogazioni liberali di associati e di terzi;-----
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;-----
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;-----
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.-----

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.-----

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio



non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste da statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 - Associati

Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, aventi un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi azienda facente parte del Gruppo Menarini ai sensi dell'articolo 2359 c.c. di cui la società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. è la società capogruppo (d'ora in poi anche soltanto "Capogruppo") attuali o cessati per pensionamento, nonché dipendenti di società o liberi professionisti che prestano la loro opera presso o in favore di una qualsiasi società del Gruppo Menarini che condividono gli scopi e le finalità dell'Ente e che si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art 9 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi

Chi intendesse essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi nonché la presa visione dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR e s.m.i..

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, sulla base delle previsioni del regolamento interno dell'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato anche in forma elettronica e senza particolari formalità e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 10 - Diritti ed obblighi degli associati

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipare alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.

Gli associati hanno il diritto di:

1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendo informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
2. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
3. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
4. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e delle modifiche allo statuto;
5. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
6. frequentare i locali dell'associazione;
7. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
8. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo;
9. approvare i bilanci annuali;
10. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo che ne cura la tenuta


La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni

Gli associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute;
3. Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.



L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 12 - Espulsione del socio

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e ricorrere all'Assemblea contro il provvedimento di espulsione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 13 - Quota associativa

I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente;
5. il Tesoriere;
6. Il Collegio Sindacale (come organo di controllo).

Art. 15 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto in Assemblea. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione;

de
ua
ita

ili,
to
io

za
re

e
lli
a
e
o
ti
e
a
y

ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati. Si applicano il comma 4 e 5 dell'art. 2372 del codice civile.---
L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto -----

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti gli associati.-----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare a maggioranza semplice dei presenti.-----

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto a maggioranza semplice dei presenti o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.-----

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.-----

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.-----

Art. 16 - Assemblea ordinaria dei Soci-----

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.-----


Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.-----

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:-----

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;-----
- discute ed approva i programmi delle attività;-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;-----
- delibera sul ricorso avverso il provvedimento di esclusione



dell'associato emesso dal Consiglio Direttivo;-----

-- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;-----

-- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;-----

-- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;-----

-- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;-----

-- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.-----

Le delibere assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.-----

Art. 17 - Assemblea straordinaria dei soci-----

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 15.-----

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:-----

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;-----

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.-----

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.-----

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo-----

Il consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.-----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:-----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;-----

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;-----

- predisporre il bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;-----

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-----

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;-----

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;-----

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- approva gli eventuali regolamenti e le sue variazioni;

- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari.

Il Consiglio Direttivo è formato da 15 (quindici) Consiglieri di cui 10 (dieci) eletti dagli Associati e 5 (cinque) nominati dalla Direzione Risorse Umane della Capogruppo, rimangono in carica due anni, ed in particolare fino all'approvazione del bilancio alla data della scadenza. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, due Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti qualora il consigliere da sostituire sia uno dei membri eletti, ovvero chiederà alla Direzione Risorse Umane della Capogruppo la sostituzione nel caso in cui il consigliere da sostituire sia un membro da questa nominato. Essi rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, questo sarà interamente rinnovato mediante rinnovo dell'intera procedura di elezione e nomina di cui sopra.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi (2/3) dei componenti.


La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;



cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Vicepresidenti disgiuntamente tra loro.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art. 20 - I Vicepresidenti

I Vicepresidenti, tra loro disgiuntamente, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Art. 21 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione.

Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

Art. 22 - Organo di controllo

L'Organo di controllo (Collegio Sindacale), viene nominato dai soci mediante elezione. Ai componenti dell'Organo di controllo, si applica l'art. 2399 del Codice civile; qualora l'Organo di controllo sia obbligatorio per legge (ex art. 30 del codice del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) i suoi componenti dovranno essere scelti tra le categorie dei soggetti cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, ed in caso di Organo Collegiale i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Sono compiti del Collegio Sindacale:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001 - N. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 25 - Bilancio sociale

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione dovrà rispettivamente redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale.

Art. 26 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo.



Il consiglio Direttivo provvederà a far visionare i libri sociali entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 27 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organi di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017, i volontari saranno coperti da specifica assicurazione contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r; decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui sopra avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 29 - Norme finali per tutto ciò che non è espressamente

contemplato dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Firmato: Roberto Frongia - Barbara Pieri Notaio - vi e' il sigillo.



Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiarava sciolta l'assemblea "-----"

Lo statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A" nella sua

versione aggiornata-----

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione-----

Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 il presente atto-----

- è esente da imposta di registro in quanto le modifiche statutarie

hanno lo scopo di adeguare lo Statuto alle normative vigenti in materia

di Terzo Settore;-----

- è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 del predetto

articolo 82-----

Richiesto io Notario ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da

persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, e da me letto,

unitamente allo Statuto allegato sotto la lettera "A", al comparente che

a mia richiesta, ha dichiarato di approvarlo giudicandolo conforme alle

operazioni svoltesi ed a verità e lo sottoscrive alle ore diciassette e

quarantacinque minuti-----

Consta di fogli uno per complessive pagine due e fin qui della terza-----

Firmato: Roberto Frongia - Barbara Pieri Notario - vi e' il sigillo-----

E' copia autentica, redatta su & (.....) fogli,

conforme all'originale registrato a Firenze il

23 dicembre 2020 al n. 47520 serie 1T e si rilascia

per uso-----

Scarperia e San Piero, ll. 28 dicembre 2020

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20